

Egredi Dottori, Gentilissime Dottoresse

Lo scrivente network legale comunica lo stato delle procedure attivate sotto il proprio patrocinio a difesa dei diritti dei medici in formazione specialistica, per il riconoscimento dei propri diritti, l'applicazione retroattiva del Decreto Legislativo n. 368/99, il recupero delle differenze retributive e la corresponsione dei contributi previdenziali, oltre a risarcimento dei danni subiti nonché alla riparametrazione triennale in funzione perequativa ed alla rideterminazione annuale per l'adeguamento al costo della vita delle borse di studio.

Al fine di rendere la questione più chiara si riporta di seguito la ricostruzione delle principali questioni giuridiche.

- 1) La Corte di Cassazione nel 2011 ha attestato che la prescrizione dei compensi relativi agli anni di specializzazione non decorre fino a quando il nostro ordinamento non introdurrà una norma che dia specifica e piena attuazione al diritto previsto dalla Direttiva 93/16/CE (e prima dalla Direttiva 82/96/CE). Tale Direttiva doveva essere attuata entro il 1995. Lo Stato italiano ne dava attuazione con il D.lgs. 368/99, ma la sua applicazione in merito al trattamento economico restava sospesa sino ai DPCM 2007. In pratica si tratta di una situazione nella quale ad oggi ogni tipo di prescrizione è sospesa in quanto ai medici specializzandi che si sono specializzati nel periodo tra il 1993 e il 2007 non è stata garantita l'“adeguata remunerazione” sancita dalla Direttiva comunitaria. Infatti, in funzione del ritardo e poi della sospensione del trattamento previsto dal D.lgs. 368/99, in tale periodo i medici specializzandi hanno ricevuto la borsa di studio di cui al D.lgs. 257/91, “bloccata” al valore del 1992, senza l'applicazione del previsto meccanismo di adeguamento di cui all'art. 6 del D.lgs. 257/91.
- 2) La Corte di Cassazione nel 2011, e diversi Tribunali, hanno quindi accolto la tesi della prescrizione decennale e dell'illecito permanente per cui ad oggi la prescrizione in danno ai medici non è neppure iniziata a decorrere. Nel corso del tempo il regime prescrizionale è stato variamente interpretato: sino al 2001/2002 è stato inquadrato nel termine decennale; successivamente vari Tribunali hanno affermato che tale danno era di tipo aquiliano e pertanto soggetto a prescrizione quinquennale (Tar Lazio 3824/2002, Cassazione 8110/2002). Dal 2011, come detto, si è ritornati alla prescrizione decennale e alla tesi dell'illecito permanente. Una legge del 2012 ha stabilito che la prescrizione in tali casi è quinquennale ma la Cassazione prontamente ha stabilito che tale nuovo regime possa applicarsi solo per il futuro e quindi per tutti i fatti che accadono dal 2012 in poi.
- 3) Nel merito della questione si deve evidenziare che l'“adeguata remunerazione” doveva essere garantita in Italia mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio, comprendente una riparametrazione triennale in funzione perequativa e una rideterminazione annuale per l'adeguamento al costo della vita. In particolare, l'art. 6 del D.lgs. 08/08/1991 n. 257 ha stabilito che *"1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione (...) è corrisposta per tutta la durata del corso,*

ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000", il cui importo doveva periodicamente riquantificarsi mediante un duplice sistema di adeguamento dell'importo al costo della vita, ovvero l'indicizzazione annuale con incremento dal 1992 nella misura "del tasso programmato d'inflazione", nonché la rideterminazione triennale "in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale". Nella realtà tale meccanismo di adeguamento è stato utilizzato solo per l'anno 1992 e da allora l'emolumento è rimasto bloccato mentre fino all'anno 2006 (in Lire 22.457.000).

4) Si evidenzia che lo scrivente patrocinio, sotto il profilo risarcitorio e in relazione all'indicizzazione annuale, ha conseguito le seguenti decisioni:

- Sentenza n. 3490/2010 del 24/09/2010 del Tribunale di Torino Sezione del Lavoro;
- Sentenza n. 49/2011 del 18/02/2011 del Tribunale di Novara Sezione del Lavoro;
- Sentenza n. 141 del 18/05/2011 del Tribunale di Ferrara Sezione del Lavoro;
- Sentenza n. 812 del 13/07/2011 del Tribunale di Brescia Sezione del Lavoro;
- Sentenza n. 223 del 28/10/2011 del Tribunale di Siena Sezione del Lavoro;
- Sentenza n. 295/2012 del 30/03/2012 del Tribunale di Pisa Sezione del Lavoro.

Tali sentenze attualmente non sono definitive in quanto attualmente in appello o in Cassazione. Anche le Sentenze n. 22331/2012 del Tribunale di Roma e n. 5775/2012 della Corte d'appello di Roma, si sono pronunciate in favore dei medici specialisti 83/91, ma i principi enunciati in materia di risarcimento del danno sono analogicamente richiamabili anche nel periodo in questione.

5) Si evidenzia la recentissima Sentenza della Suprema **Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29/10/2012 n. 18562** con cui è stato evidenziato che il meccanismo di adeguamento triennale in funzione perequativa rispetto al trattamento tabellare minimo del CCNL dei medici neoassunti dal SSN, previsto dall'art. 6 D.lgs. 257/91, è vigente e pienamente in vigore nel periodo tra il 1994 e il 2007, in quanto *"l'art. 7, comma 1, del dl n. 384/92, convertito con modificazioni nella legge n. 438/92, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993".* La Cassazione ha così distinto il meccanismo della rideterminazione triennale in funzione perequativa, *medio tempore* vigente, dal meccanismo di adeguamento annuale in funzione di adeguamento annuale, *"bloccato"* da successivi interventi legislativi (art. 7 co. 5 DL 384/92; art. 3 co. 36 legge 537/93; art. 1 co. 33 legge 549/95; art. 22 legge 488/99; art. 36 legge 289/02); pertanto il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993.

6) La previsione relativa all'incremento annuale è intesa ad assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente depauperamento del potere di acquisto della moneta. La rideterminazione triennale – dipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva – è stata

intesa come un meccanismo funzionale ad agganciare la remunerazione degli specializzandi agli incrementi contrattuali conseguiti dal personale medico dipendente per evidenti ragioni di parità di trattamento, stante anche la oggettiva analogia delle mansioni svolte. Entrambi i meccanismi sono stati posti dal D.lgs. 257/91 come elementi imprescindibili e congiuntamente integranti il concetto di “*adeguata remunerazione*” e il loro “blocco” si pone in contrasto con il principio di “*adeguata remunerazione*” posto dal precetto comunitario allo scopo di garantire qualità e standard omogenei in ambito U.E..

- 7) Tali aspetti sono i principali motivi su cui si fondano le procedure attualmente incardinate e quelle che si stanno presentando avanti all’Autorità giudiziaria. Tali concetti sono alla base delle sentenze positive che riconoscono i diritti dei medici in formazione specialistica sotto il profilo risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari ossia per inesatta e tardiva attuazione della disposizione comunitaria, prendendo come parametro per la determinazione del danno l’originaria determinazione dell’adeguata retribuzione, adeguata mediante incremento annuale ragguagliato al tasso di inflazione programmato e/o la rideterminazione triennale in funzione perequativa rispetto al trattamento tabellare minimo del CCNL dei medici neoassunti dal SSN, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.

Seguendo l’orientamento espresso dalla Cassazione, vari Tribunali si stanno adeguando accogliendo tali domande e la giurisprudenza si va in tal senso consolidando.

Nonostante taluni soggetti od entità promettano risarcimenti immediati, comunque si deve evidenziare che, stante il rilievo delle somme, i risarcimenti/indennizzi sono riconosciuti e definitivamente liquidati solo a seguito della definizione dei procedimenti in via definitiva con Sentenze di Cassazione. Dunque, a tal fine, deve seguirsi l’intero iter che può durare alcuni anni per le risapute condizioni della giustizia italiana.

Non si può comunque che esprimere *viva* fiducia nel buon esito delle azioni legali in corso e future.

Attualmente dallo scrivente patrocinio sono assistiti circa 5.000 medici. Si stima che sono circa 50 mila i medici che hanno diritto al detto trattamento di adeguata remunerazione come previsto dalle norme europee durante gli anni di scuola di specializzazione, ma mai erogate dallo Stato italiano.

Per ulteriori domande sui procedimenti in corso o chiarimenti tanto i medici nostri assistiti quanto i medici interessati a ricevere informazioni su modalità e costi di adesione possono prendere contatto ai numeri 06 97276328 o 06 97276331 (Avv. Colombo) o al numero 347 8797761 (Avv. Caronia) o comunque inviare una mail a specializzandi@pinellischifani.com .

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Pinelli

Avv. Francesco Caronia

PINELLI SCHIFANI & DAGNINO STUDI LEGALI

Palermo - Roma – Milano

PALERMO

90141 P.zza Virgilio n. 4

Tel: +39 091 323054 - 321260; Fax +39 091 6197452

ROMA

00186 P.zza Benedetto Cairoli n. 2

Tel: +39 06 97276328 - 31

MILANO

20122 Via Alfonso Lamarmora n. 36

Tel: +39 02 40042999, Fax +39 02 40042633

Questo messaggio (compresi gli eventuali allegati) può contenere informazioni confidenziali indirizzate a determinati soggetti per finalità specifiche ed è, per legge, riservato. Se Lei non fosse il corretto destinatario del messaggio, La preghiamo di cancellarlo e La informiamo che l'apertura, la copia o la divulgazione di questo messaggio sono strettamente proibite.

This message (including any attachments) may contain confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Member of E-LEGALNET

BOLOGNA, BRESCIA, CALTANISSETTA, CATANIA, COMO, FIRENZE, LIVORNO,
MILANO, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, VICENZA

-----Internet E-mail Confidentiality footer-----

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere riservate e confidenziali e sono destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del presente documento e dei suoi allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e potrebbe quindi

costituire reato. Se ha ricevuto erroneamente il presente messaggio, Le saremmo grati se, via e-mail, ce ne comunicasse la ricezione e provvedesse alla distruzione del messaggio stesso e dei suoi eventuali allegati. Il mittente non assume responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente messaggio di e-mail.

The information in this message (including attachments) could be reserved and confidential and it's exclusively destined to the above mentioned people or Societies. It's forbidden by any subject different from the recipient the diffusion, distribution and/or copying of this document, or any of its attachments, both to the senses of the art. 616 c.p., and the D.Lgs. n. 196/03 and could constitute an offence. If you are not the intended addressee, please advise immediately the sender by using the reply facility in your e-mail software and destroy the message and its attachments. The sender does not accept liability for corruption, interception or amendment, if any, or the consequences thereof.